

STATUTO della COMUNITÀ DI NERESINE (Registrato c/o l'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di VE-Marghera in data 30/12/2005)

Art. 1 – Con atto formale del 09/04/2005 è costituita la “COMUNITA’ DI NERESINE” (d’ora in avanti solo Comunità). La Comunità ha sede, pro tempore, a Ve-Marghera in Via Torcello n°7 comunque sempre presso l’abitazione del presidente pro tempore.

Art. 2 - La Comunità non ha scopo di lucro ed è apolitica e apartitica, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica e persegue il fine esclusivo della solidarietà civile, culturale, sociale. La finalità solidale della Comunità, che si esplica nell’ambito culturale, è quella di conservare, vivificare i valori della storia, della cultura e delle tradizioni del paese di Neresine nell’isola di Lussino ora in Croazia.

Nell’ambito dei suoi fini istituzionali la Comunità provvede:

- a) A curare l’organizzazione del raduno annuale degli aderenti.
- b) A promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e attività concernenti il patrimonio storico e culturale del paese.
- c) A operare con spirito di collaborazione e di amicizia con le Associazioni di esuli giuliano-dalmati e in particolare con le altre Comunità isolate (Cherso, Lussino, Lussingrande, Ossero)
- d) A mantenere vivi i legami di amicizia tra gli aderenti con spirito di reciproca solidarietà e con iniziative a carattere ricreativo, nonché a tutelarne i diritti civili.
- e) A favorire iniziative atte a mantenere vivi i rapporti con il paese d’origine. La Comunità può inoltre realizzare altre attività purché direttamente connesse a quelle indicate in tale articolo.
- f) A ricercare, conservare materiali d’archivio (documenti pubblici e privati, materiale archivistico storico antico, anche cimeli, oggetti, fotografie, legati alle tradizioni e alla storia di Neresine); inoltre a tenere nota e considerazione dell’esistenza di raccolte private riguardanti le materie di cui sopra che sono in proprietà di singole famiglie originarie di Neresine, attinenti alla storia e alla tradizione del paese ed anche all’antico Comune di Ossero di cui Neresine faceva parte fino al 1927.

Art. 3 – La Comunità è disciplinata dal presente statuto, che contiene i principi fondamentali sui quali essa si fonda.

Lo Statuto vincola gli aderenti della Comunità alla sua osservanza. Il presente Statuto sarà affiancato da un Regolamento che disciplinerà le modalità con le quali dovranno svolgersi a mezzo posta le elezioni del Comitato Direttivo (d’ora in avanti solo Comitato) e che sarà sottoposto per la prima volta all’approvazione dell’Assemblea Generale degli aderenti (d’ora in avanti solo Assemblea) un anno prima della scadenza del mandato del primo Comitato eletto a cura del Gruppo promotore e così anche successivamente per eventuali modifiche.

Il presente Statuto può essere modificato soltanto dai suoi aderenti riuniti in Assemblea, appositamente convocata, in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e in seconda convocazione almeno un’ora dopo a maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.

Art. 4 – Possono aderire alla Comunità tutti i neresinotti originari dell’antico comune italiano di Neresine e delle sue frazioni colà non più residenti con i loro famigliari e discendenti diretti e acquisiti e con tutti gli amici che condividono il dramma dell’esodo e la cultura locale.

Saranno considerati soci anche i componenti del nucleo familiare dell’aderente, qualora abbiano espresso per iscritto la volontà di aderire alla Comunità.

L’adesione alla Comunità è a tempo indeterminato alla condizione che venga versata annualmente la quota associativa rappresentata da un contributo di libero importo anche per gruppo familiare a qualsiasi titolo versato.

Chi vuole aderire deve compilare l’apposito modulo e presentarlo al Comitato che prenderà in esame la domanda e comunicherà all’aspirante l’accoglimento o meno della richiesta. In caso di non accoglimento il richiedente può appellarsi al giudizio della prima successiva Assemblea in programma.

Si cessa di far parte della Comunità, oltre che per i casi previsti al comma 3 dell'art. 5 e al comma 2 dell'art. 6, per dimissioni volontarie o per mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi a partire dalla data dell'ultimo versamento eseguito; in tale ultima ipotesi la cessazione riguarderà tutti i componenti del medesimo gruppo familiare. In caso di successiva richiesta di adesione, la medesima seguirà la procedura prevista per la prima.

E' prerogativa del Comitato ammettere alla Comunità persone che pur non facendo parte della categoria sopra indicata, abbiano acquisito particolari benemeritenze verso la stessa.

Art. 5 – Le cariche sociali sono elettive e tutti gli aderenti alla Comunità in regola con il versamento della quota associativa annuale con le modalità predette che hanno compiuto la maggiore età hanno il diritto di essere attori attivi e passivi.

Hanno il dovere di avere un comportamento animato da spirito di solidarietà e correttezza morale verso gli altri aderenti, di contribuire alle attività della Comunità secondo le proprie possibilità e capacità, di attenersi alle decisioni del Comitato in carica.

Gli aderenti che dimostrino di non voler concorrere al raggiungimento delle finalità proprie della Comunità, o abbiano interessi contrastanti con essa, fomentino dissidi e/o rechino danni materiali o morali alla Comunità, possono essere esclusi dalla medesima su delibera del Comitato. Il Presidente darà la comunicazione dell'avvenuta esclusione all'Assemblea.

Art. 6 - Le risorse economiche della Comunità provengono da:

- a) Contributi liberi e volontari degli aderenti
- b) Eventuali donazioni e lasciti
- c) Contributi da Enti pubblici e privati.

In caso di scioglimento della Comunità i beni di qualsiasi genere e natura eventualmente giacenti presso la sede o altri luoghi (Banche, Poste, ecc.) dovranno essere utilizzati per la copertura di eventuali debiti della Comunità medesima; i rimanenti beni saranno devoluti in beneficenza su delibera del Comitato pro tempore ed approvata dall'Assemblea. Eventuale materiale oggettistico storico-etnografico verrà devoluto ad una adeguata sede museale.

L'esercizio finanziario della Comunità redatto dal Tesoriere e approvato dal Comitato inizia il 1° novembre di ogni anno e si chiude il 31 ottobre dell'anno successivo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

La Comunità ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 – Gli organi della Comunità sono:

L'Assemblea

Il Comitato

Il Collegio dei Revisori dei Conti

La Presidenza

La Commissione Elettorale

Art. 8 – L'Assemblea è l'organo sovrano della Comunità, è annuale ed è convocata dal Presidente, in occasione dello svolgimento del raduno annuale. Può essere convocata per esigenze particolari anche in altre occasioni oltre che dal presidente anche a seguito di richiesta motivata individuale di almeno un quarto degli aderenti alla Comunità in regola con il pagamento della quota associativa annuale con le modalità predette. L'assemblea può anche svolgersi on line con le stesse modalità e caratteristiche di convocazione di cui sopra.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente sentito il Comitato almeno venti giorni prima della data fissata tramite la diffusione del Foglio "NERESINE" o a mezzo posta, anche elettronica, nel caso di convocazione di assemblea straordinaria e devono contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno All'Assemblea possono partecipare tutti gli aderenti di cui all'art. 4 che siano iscritti alla Comunità da almeno sei mesi ed hanno diritto ad un voto. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti ad eccezione per quanto previsto dal 3° comma dell'art. 3 del presente Statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

E' presieduta da un presidente che si avvale di un segretario di volta in volta eletti per votazione dei presenti. E' competenza dell'Assemblea:

- a) Approvare lo Statuto, il Regolamento e le loro eventuali modifiche
- b) Ratificare l'elezione del Comitato eletto a mezzo posta
- c) Approvare la relazione morale del Presidente
- d) Approvare i bilanci predisposti dal Tesoriere
- e) Indicare le linee generali di azione per il conseguimento delle finalità della Comunità
- f) L'elezione dei Componenti la Commissione Elettorale
- g) L'elezione dei componenti dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nel libro dei verbali, devono restare depositate presso la sede della Comunità a disposizione di tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota annuale associativa con le modalità predette.

Art. 9 – Il Comitato è composto da tre a cinque membri, eletti per corrispondenza dagli aderenti alla Comunità, secondo le modalità previste dal regolamento, fra i candidati già aderenti alla Comunità da almeno sei mesi e che non incorrano nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice civile che avranno riportato il maggior numero di consensi.

A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

Ogni nuovo Comitato eletto, entro due mesi dall'elezione, viene convocato per la prima volta dal Consigliere più anziano ed elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, scegliendoli fra i suoi membri, gli altri componenti hanno la qualifica di Consiglieri. Le sedute successive saranno convocate dal presidente.

Il Comitato resta in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del tempo vengono per qualsiasi motivo a mancare uno o più membri, il Comitato provvede alla loro sostituzione scegliendoli fra i nominativi che nell'ordine hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità è scelto il più anziano di età. Qualora non fosse possibile il subentro di un nuovo o di nuovi consiglieri, o per non accettazione di chi ne avrebbe diritto o per mancanza di candidati per liste esaurite, il Comitato può ricorrere all'istituto della cooptazione. L'assemblea alla prima occasione utile provvederà alla conferma o alla nomina del nuovo o dei nuovi consiglieri che resterà/resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Comitato medesimo.

Il Comitato si riunirà almeno due volte all'anno: la prima per concordare le linee programmatiche di azione, la seconda volta prima dell'Assemblea per approvare la relazione morale del Presidente e i bilanci presentati dal Tesoriere.

Il Comitato, inoltre si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure quando ne faranno richiesta i due terzi dei componenti. Le convocazioni in base ad un preciso ordine del giorno, dovranno pervenire agli interessati a mezzo posta o e-mail almeno quindici giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando regolarmente convocate sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei suoi membri.

Di norma le votazioni sono palesi; qualora sia richiesta da uno o più membri del Comitato la votazione sarà a scrutinio segreto, decide in merito il Comitato a maggioranza di voti.

Nel caso le votazioni riguardino persone (nomine, conferimento d'incarichi, sanzioni disciplinari) le medesime hanno luogo a scrutinio segreto.

E' compito del Comitato oltre a quanto citato al comma 2° dell'art. 4, al 3° dell'art. 5 e al 7° del presente articolo:

- a) Dirigere e regolare l'attività della Comunità nel quadro delle finalità e degli scopi della Comunità stessa tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.
- b) Predisporre regolamenti, relazioni e proposte da sottoporre all'Assemblea
- c) Nominare eventuali commissioni e singoli fiduciari determinandone i compiti

Art. 10 – Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro anni; elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.

Art. 11 – La Presidenza della Comunità è costituita dal Presidente e dal Segretario e durano in carica quattro anni come il Comitato che li hanno espressi.

Il Presidente e/o il Segretario rappresentano la Comunità dinanzi alla comunità nazionale e nei rapporti con le altre Comunità di esuli giuliano-dalmati. Singoli membri del Comitato, nonché aderenti alla Comunità possono anch'essi rappresentare la Comunità, purché delegati dalla Presidenza sentito il Comitato. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato, e sottoscrive i verbali e ne custodisce i libri; in caso di parità il suo voto è prevalente. Prende in carico e in custodia eventuale materiale oggettistico, librario, documentale e/o di altro tipo che venisse donato espressamente alla Comunità. Al termine del suo mandato consegnerà al presidente successivo, attraverso apposito verbale, tutto il materiale custodito.

Il Segretario da compimento alle deliberazioni del Comitato, redige i verbali, provvede quanto occorre al corretto svolgimento di tutte le riunioni. Si avvale della collaborazione di membri del Comitato per aiutarlo nell'espletamento degli adempimenti del suo incarico.

Art. 12 – Il Tesoriere amministra le risorse finanziarie della Comunità, registra le entrate e le uscite di cassa, predispose i bilanci, è responsabile della gestione del conto corrente postale ed eventualmente bancario che dovessero venire accesi ed intestati a nome della Comunità. I bilanci devono restare depositati nella sede sociale a disposizione di tutti gli aderenti alla Comunità e del Collegio dei revisori dei conti previo preavviso di giorni otto lavorativi.

Art. 13 – Tutte le prestazioni e gli incarichi nella Comunità sono volontari e gratuiti salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 14 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al buon senso e alle leggi e principi del Codice Civile della Repubblica italiana.

Statuto approvato dall'Assemblea Generale della Comunità di Neresine in data 31/10/2005. Modificato dalle Assemblee straordinarie in data 19/10/2008, 18/11/2012 , 15/11/2015, 12/11/2016 e in quella del 19/11/2023. Pubblicato in questo sito il 20/11/2023.

Regolamento per l'elezione del Comitato

Art. 1

Nel corso dell'Assemblea del raduno annuale che precede la scadenza del mandato del Comitato in carica verranno eletti (o riconfermati) i tre componenti della Commissione Elettorale (C.E.). La medesima resterà in carica per il solo tempo necessario ad espletare le sue funzioni. Nel caso in cui prima delle elezioni venisse per qualsiasi motivo a mancare un membro i rimanenti sceglieranno per cooptazione il nominativo di quello mancante.

Art. 2

Entro il 31 dicembre del medesimo anno, chi vorrà candidarsi a componente del Comitato dovrà segnalare il proprio nominativo alla C.E. compilando l'apposito modulo per le candidature inserito nel Foglio "Neresine" di ottobre dell'anno relativo allo svolgimento delle elezioni (o scaricabile dal sito di Neresine)

Art. 3

Il numero di coloro che intendono candidarsi è illimitato e si potranno esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere nel numero previsto dallo Statuto.

Nel caso che alla data del 31 dicembre risultassero arrivate un numero di candidature inferiore a cinque, la procedura elettorale continuerà se il numero dei candidati risulta essere almeno di tre unità; nel caso fossero meno di tre non si darà corso all'elezione del Comitato e quello in scadenza indirà un'assemblea straordinaria per verificare se sarà possibile con il reperimento dei candidati

mancanti eleggere in tal sede assembleare il nuovo Comitato; in caso negativo darà avvio alle operazioni di scioglimento della Comunità.

Art. 4

Entro il 15 gennaio la C.E. provvederà a spedire a tutti gli aderenti alla Comunità la scheda o le schede elettorali assieme ad una busta per la spedizione che riporterà già indicato l'indirizzo della C.E. e nella quale sarà da inserire la scheda (o le schede elettorali).

Art. 5

Trascorsi 45 giorni dalla data di invio della scheda o delle schede, la C.E. procederà all'apertura delle buste pervenute, allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 6)

Entro 60 giorni gli eletti si riuniranno ed eleggeranno il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 7)

Del risultato elettorale, dei nominativi degli eletti e degli incarichi assegnati, verrà data conoscenza a tutti gli associati alla Comunità di Neresine attraverso il Foglio "Neresine" del mese di Giugno e prima ancora nel sito di Neresine.

Art. 8)

La Commissione Elettorale:

- a) Riceve i nominativi di coloro che intendono candidarsi a componenti del Comitato.
- b) Spedisce a tutti gli aderenti regolarmente iscritti alla Comunità di Neresine la scheda o le schede elettorali e le relative spiegazioni.
- c) Riceve direttamente all'indirizzo del presidente le buste contenenti la scheda (o le schede) per le votazioni
- d) Procedo allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti. Saranno eletti, nel numero previsto dallo statuto, coloro che avranno riportato più voti. Procedo alla proclamazione degli eletti. Allo spoglio delle schede possono assistere (senza interferire) i candidati in lista che verranno a tal proposito avvertiti per tempo.
- e) Riceve eventuali ricorsi. I ricorsi potranno essere presentati dai singoli candidati che ne abbiano interesse entro 15 giorni da quando saranno stati divulgati i risultati e la C.E. avrà 15 giorni di tempo per decidere. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili.
- f) Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza.
- g) Non possono far parte della C.E. coloro che si candidano a componenti del Comitato. Espletate tutte le operazioni di cui sopra la C.E. si scioglie. Non sono previsti compensi ai loro componenti.

Regolamento approvato dall'Assemblea Generale della Comunità di Neresine in data 19/10/2008 e modificato in quella del 19/11/2023. Pubblicato in questo sito il 20/11/2023.